COMUNE DI CARRE'

COPIA

N°2 Reg. delib.	Ufficio competente SERVIZIO FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, nonché in virtù dei DPCM del 18 ottobre 2020 e del 25 ottobre 2020, attraverso un sistema che ha consentito la certa identificazione dei partecipanti, nonché la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggi **diciotto** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 19:00**,** convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
MACULAN VALENTINA	SINDACO	Presente
BRUNELLO IGOR	VICESINDACO	Presente
MARINI ROBERTO	ASSESSORE	Presente
RIZZATO GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
MARINI ROBERTO (Berto)	ASSESSORE	Presente

5	0

La seduta si svolge in videoconferenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Alfidi Dott. Luigi.

MACULAN VALENTINA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente il differimento al 30/4/2021 dell'adempimento del pagamento annuale con eventuale conguaglio, per le fattispecie ex imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione suolo pubblico (T.O.S.A.P.) confluiti, con decorrenza 01.01.2021 nel nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art.1, commi da 816 a 836 della L. 160/2019;

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTAZIONE unanime resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal responsabile del procedimento.

2) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4^ - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allo scopo di dare l'informativa in tempi rapidi all'utenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(su iniziativa dell'Assessore Marini, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Comunale)
ha redatto la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "… *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi 816 e seguenti viene previsto che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce:

  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
  - il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63del D.Lgs. n. 446/1997 ;
  - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA)disciplinata dal Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
  - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) disciplinato dall'art.62 delD.Lgs. n. 446/1997;
  - il canone previsto dal Codice della strada di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992,limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

DATO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

- per effetto delle disposizioni contenute nella citata legge 160/2019, articolo 1 commi 837 e seguenti *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";*
- in assenza di interventi normativi modificativi, il c.d. Canone unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e

mercatale, disposto dai commi 816-847 della legge 160/2019) entra in vigore dal 01 gennaio 2021, con la contestuale decadenza dei previgenti prelievi;

- ai sensi del comma 817 del medesimo articolo 1 legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

CONSIDERATO che,
- non sono state finora recepite le richieste avanzate da ANCI, IFEL ed ANUTEL, di prorogare al 2022 l'istituzione del nuovo canone o di prevederne l'istituzione facoltativa anche in relazione all'attuale contesto, ancora segnato dall'emergenza COVID-19;

- l'applicazione di questo nuovo canone richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare (comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019) che definisca i diversi aspetti essenziali per la sua applicazione;

RILEVATO CHE, conseguentemente, si provvederà a disciplinare, con successivi provvedimenti, da adottare nei termini di legge, la regolamentazione e le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 160/2019, con decorrenza dal 1/01/2021;

VISTI:
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del d. lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione di specifiche disposizioni regolamentari e tariffarie, di disciplinare il periodo di transizione fra i diversi regimi, facendo salve le procedure di autorizzazione e concessione, nonché le norme regolamentari e tariffarie, vigenti al 31/12/2020 e prevedendo al 30/4/2021 l'adempimento del pagamento annuale e di eventuale conguaglio, per le fattispecie già oggetto di versamento;

DATO ATTO che con determinazione del Servizio Finanziario n. 257 del 31.12.2020, è stata disposta una proroga tecnica per ulteriori sei mesi, dal 01/01/2021 al 30/06/2021, alla società Ica – Imposte Comunali Affini - srl con sede legale in Lungotevere della Vittoria n. 9, 00195 Roma 1, concessionaria del servizio per gli anni dal 2016 al 2020 alle medesime condizioni di cui ai contratti in essere, nelle more del completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, laddove tra le attribuzioni del Consiglio Comunale, veniva prevista quella relativa all'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, la cui fissazione veniva ascritta alla competenza della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RILEVATO CHE il presente provvedimento non ha riflessi sulla quantificazione delle entrate, che saranno specificamente disciplinate in successiva sede di definizione regolamentare e tariffaria;

P R O P O N E

1) di dare atto che si provvederà ad approvare, con successivi provvedimenti, da adottare nei termini di legge, la regolamentazione e le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 160/2019, con decorrenza dal 1/01/2021;
2) di disciplinare, nelle more dell'approvazione di specifiche disposizioni regolamentari e tariffarie, il periodo di transizione fra i diversi regimi, facendo salve le procedure di autorizzazione e concessione, nonché le norme regolamentari e tariffarie vigenti al 31/12/2020 e prevedendo il differimento del termine di pagamento dal 31.01.2021 al 30/4/2021 per le occupazioni e la pubblicità permanenti, mentre per le occupazioni e le pubblicità temporanee si lascia al concessionario la valutazione sull'opportunità di incassare in base alle vecchie tariffe e poi conguagliare oppure di rinviare i pagamenti successivamente all'approvazione delle nuove tariffe;
3) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa la società Ica – Imposte Comunali Affini - srl con sede legale in Lungotevere della Vittoria n. 9, 00195 Roma 1, concessionaria del servizio per gli anni dal 2016 al 2020 e

per la quale è stata disposta, con determinazione del Servizio Finanziario n. 257 del 31.12.2020, una proroga tecnica per ulteriori sei mesi, dal 01/01/2021 al 30/06/2021, alle medesime condizioni di cui ai contratti in essere, nelle more del completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio;

4) di trasmettere in elenco ai capigruppo consiliari comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MACULAN VALENTINA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
F.to Alfidi Dott. Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 2 del 18-01-2021

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI CARRE' li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 2 del 18-01-2021

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE (L. 160/2019) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa